



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.04.1999
COM(1999) 151 def.

97/0011 (SYN)

Proposta riesaminata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

in materia di attrezzature a pressione trasportabili

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 C,
lettera d) del trattato CE)

RELAZIONE

L'8 gennaio 1997 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva in materia di attrezzature a pressione trasportabili (COM(96)674 def. – SYN 97/0011¹).

Il 10 luglio 1997² il Comitato economico e sociale ha formulato parere favorevole.

Il 19 febbraio 1998³ il Parlamento europeo si è espresso in prima lettura sulla proposta.

Il 12 maggio 1998 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta modificata (COM(1998)286 final – SYN 97/0011⁴).

Il 10 marzo 1999 il Parlamento europeo ha emendato la posizione comune relativa alla proposta di cui sopra adottata dal Consiglio il 30 novembre 1998⁵.

Ai sensi dell'articolo 189 C, lettera d) del trattato CE la Commissione ha riesaminato la sua proposta ed ha recepito l'emendamento 2, che introduce l'obbligo di notifica alla Commissione in caso di apposizione indebita del marchio.

La Commissione non accetta gli altri emendamenti proposti dal Parlamento europeo per i seguenti motivi:

- L'emendamento 1 è respinto in quanto la rivalutazione di un recipiente esistente non è che una possibilità: gli Stati membri che ammetteranno questa possibilità sono quelli che hanno già una vasta esperienza di collaborazione con gli organismi autorizzati ed autorizzeranno solo determinati organismi autorizzati ad eseguire la rivalutazione; in tali circostanze e in considerazione del fatto che un organismo notificato ha precedentemente rivalutato la conformità al tipo, i sopralluoghi senza preavviso dell'organismo notificato sono superflui;
- L'emendamento 3 è respinto perché gli adeguamenti al progresso tecnico sono sanciti da direttive della Commissione e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, il che rende superflua la relazione;
- L'emendamento 4 è respinto in quanto derivante dall'emendamento 1, già respinto.

Ne consegue che il testo della proposta riesaminata della Commissione sia ora il seguente:

¹ GU C 95 del 24.03.1997, pag. 2.

² GU C 296 del 26.09.1997, pag. 6.

³ GU C 80 del 16.03.1998, pag. 217.

⁴ GU C 186 del 16.06.1998, pag. 11.

⁵ GU C 18 del 22.1.1999, pag. 1.

Proposta riesaminata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

sulle attrezzature a pressione trasportabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Posizione comune	Proposta riesaminata
(Emendamento 2)	
Articolo 12	
<p>Fatto salvo il disposto dell'articolo 11, se uno Stato membro accerta che il marchio di conformità definito nell'allegato VII è stato apposto indebitamente, il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità è obbligato a rendere l'attrezzatura a pressione trasportabile conforme alle disposizioni relative al marchio e a porre fine alla violazione, alle condizioni imposte dallo Stato membro.</p> <p>Nel caso in cui la mancata conformità persista, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o a vietare l'immissione sul mercato, il trasporto o l'utilizzazione dell'attrezzatura in questione o per assicurare che sia ritirato dal mercato o dalla circolazione, secondo la procedura di cui all'articolo 11.</p>	<p>Fatto salvo il disposto dell'articolo 11, se uno Stato membro accerta che il marchio di conformità definito nell'allegato VII è stato apposto indebitamente, il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità è obbligato a rendere l'attrezzatura a pressione trasportabile conforme alle disposizioni relative al marchio e a porre fine alla violazione, alle condizioni imposte dallo Stato membro.</p> <p>Nel caso in cui la mancata conformità persista, lo Stato membro deve <u>informare immediatamente la Commissione</u> e adottare tutte le misure atte a limitare o a vietare l'immissione sul mercato, il trasporto o l'utilizzazione dell'attrezzatura in questione o per assicurare che sia ritirato dal mercato o dalla circolazione, secondo la procedura di cui all'articolo 11.</p>